



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Disciplinare per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle immagini di
carte-valori postali e le tariffe per la concessione dei diritti di utilizzo a scopo
commerciale

(Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, articolo 11-bis)





Sommario

1. Introduzione	3
2. Rilascio del titolo abilitativo all'uso delle immagini di carte-valori postali	4
2.1 Presupposti e condizioni per il rilascio	4
2.2 Modalità di rilascio	4
2.3 Ipotesi di esonero dall'autorizzazione	5
3. Tariffe per la concessione dei diritti di utilizzazione	6
3.1 Criteri di determinazione delle tariffe	6
3.2 Ipotesi di esenzione dalla tariffa	6
3.3 Modalità di pagamento	6





1. Introduzione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito anche “Ministero” o “MIMIT”) emette le carte-valori postali dello Stato italiano, ai sensi dell’articolo 32 del *Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni*, approvato con DPR 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 212 e seguenti del *Regolamento di esecuzione dei libri I e II del Codice postale e delle telecomunicazioni*, approvato con DPR 29 maggio 1982, n. 655.

Al Ministero, in qualità di Autorità emittente, spetta ogni diritto derivante dall’uso dell’immagine delle carte-valori postali.

L’articolo 11-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*, disciplina l’*Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale*.

In attuazione del comma 3 del citato articolo 11-*bis*, si redige il presente Disciplinare per la definizione dei presupposti, delle condizioni e delle modalità di rilascio dell’autorizzazione nonché delle tariffe per la concessione dei diritti di utilizzo a scopo commerciale delle immagini delle carte-valori postali (di seguito anche “cvp” o “francobolli”).

Questo documento tiene conto, inoltre, di quanto previsto dalle *Linee guida per l’emissione delle carte-valori postali* adottate dal Ministero.

Il presente documento è rivolto a tutti soggetti interessati, a qualunque titolo e per qualsiasi fine, all’uso delle immagini delle cvp.





2. Rilascio del titolo abilitativo all'uso delle immagini di carte-valori postali

2.1 Presupposti e condizioni per il rilascio

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.¹

Fatto salvo il principio per cui l'utilizzo delle immagini delle cvp non deve essere lesivo dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, nonché degli eventuali diritti d'autore o di proprietà industriale, per uso delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale si intende l'uso richiesto ed eseguito, da soggetti pubblici o privati, per finalità prevalentemente consistenti nella promozione di un nome, di un marchio, di un prodotto, di una immagine o di una attività commerciale. In particolare, si fa riferimento alla riproduzione delle immagini di cvp in prodotti commerciali e al loro utilizzo per finalità promozionali.

La competenza a decidere sulle richieste di utilizzo delle cvp spetta alla *Direzione generale digitale e telecomunicazioni. Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* (di seguito "DGTEL") che, sentito l'Ufficio di Gabinetto del Ministero, il cui compito è quello di valutare che l'utilizzo richiesto non sia lesivo dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici, verifica il rispetto di tutti gli obblighi propedeutici, ivi inclusi la corretta compilazione della domanda e l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti, all'esito di un'istruttoria definita con successivo decreto del Direttore generale preposto alla medesima Direzione.

La DGTEL, ove ravvisi la sussistenza di diritti all'immagine o di diritti d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e s.m.i., nonché di diritti di proprietà industriale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e s.m.i., facenti capo a soggetti terzi, condiziona l'autorizzazione all'acquisizione, ad opera del soggetto richiedente, dei necessari titoli abilitativi rilasciati dai soggetti titolari dei medesimi diritti.

2.2 Modalità di rilascio

La richiesta di uso delle immagini di cvp deve essere predisposta utilizzando l'apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale, ed inviata alla DGTEL tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dgtel@pec.mimit.gov.it. La DGTEL avvia la fase istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo e il relativo pagamento dei diritti di utilizzazione.

¹ DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" – art. 11-bis, co. 2, rubricato "Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale".





Gli esiti delle valutazioni di competenza saranno trasmessi al richiedente a mezzo PEC, anche al fine di comunicare l'eventuale pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso delle immagini delle cvp a scopo commerciale. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'indirizzo: dgstel@pec.mimit.gov.it.

Una volta effettuate le verifiche ed accertato il pagamento, ove dovuto, verrà rilasciato il provvedimento autorizzatorio, con determina del Direttore generale della DGTEL, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutti gli elementi, compresa l'eventuale acquisizione del titolo abilitativo rilasciato dai soggetti titolari di diritti all'immagine, di diritti d'autore e di diritti di proprietà industriale.

Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'interessato ha l'obbligo di indicare che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l'Autorità emittente della carta-valore postale.

2.3 Ipotesi di esonero dall'autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale di cui il presente Disciplinare costituisce allegato, l'autorizzazione non è richiesta in caso di utilizzo delle immagini delle carte-valori postali per scopi scientifici, didattici o culturali, per finalità prioritaria di tipo divulgativo e conoscitivo, quindi per finalità di studio, di ricerca, di promozione della conoscenza, di tipo educativo e sociale e, in particolare, per le iniziative editoriali come definite all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*².

In tali ipotesi, l'uso è consentito e gratuito, sempre nel pieno rispetto dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato e dei valori culturali, sociali ed etici espressi, nonché degli eventuali diritti d'autore o di proprietà industriale. L'interessato ha l'obbligo di indicare che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l'Autorità emittente della carta-valore postale.

Il soggetto che intende fare uso delle immagini di cvp per gli scopi indicati dall'articolo 2, comma 3, e sopra riportati, ne dà comunicazione alla DGTEL con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio dell'uso. La DGTEL, ove ritenga che l'uso indicato non rientri tra quelli per i quali è previsto l'esonero dal regime autorizzatorio, ne vieta l'inizio ovvero la prosecuzione e indica al soggetto la necessità di richiedere una specifica autorizzazione, nelle forme e con le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.

² LEGGE 7 marzo 2001, n. 62, art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) – Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.





3. Tariffe per la concessione dei diritti di utilizzazione

3.1 Criteri di determinazione delle tariffe

A seguito della richiesta di autorizzazione, una volta ricevuta la comunicazione dell'esito positivo delle verifiche demandate alla DGTEL, nonché una volta ottenuti i necessari titoli abilitativi dai titolari di eventuali diritti all'immagine, diritti d'autore o diritti di proprietà industriale, il soggetto richiedente, al fine di ottenere l'autorizzazione, deve provvedere al pagamento di una tariffa, determinata secondo la seguente formula:

$$T = t(PF \times N)$$

Dove:

- **T** è la tariffa da pagare per l'uso dell'immagine;
- **t** è un coefficiente definito in base al prezzo di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

PF - prezzo finale di vendita	T - coefficiente
Fino a 50 €	3%
Da 51 € a 250 €	7%
da 251 €	15%

- **PF** è il prezzo finale di vendita dell'oggetto;
- **N** è il numero di oggetti prodotti.

3.2 Ipotesi di esenzione dalla tariffa

La tariffa determinata secondo la precedente formula non è dovuta ove l'utilizzo dell'immagine di cvp sia richiesto per:

- iniziative e prodotti in cui l'uso dell'immagine di cvp non è connesso alla finalità di promozione e vendita del prodotto;
- prodotti di beneficenza o legati ad iniziative umanitarie.

In tali ipotesi è comunque necessario richiedere e ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini delle cvp con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2.

3.3 Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Disciplinare può essere effettuato con le seguenti modalità, i cui dettagli sono definiti con successivo decreto del Ministero:

- a) attraverso l'uso della piattaforma digitale per i pagamenti elettronici PagoPA;
- b) tramite versamento su conto corrente;
- c) con bonifico bancario o postale.





Con successivo decreto del MIMIT possono essere disposte diverse ed evolutive modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”.

